

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 10 agosto 2018 — Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG / Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(Causa C-524/18)

(2018/C 392/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshofs

Parti

Ricorrente: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Convenuto: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un riferimento a benefici generali e non specifici per lo stato di salute sia «accompagnato», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006⁽¹⁾ da indicazioni specifiche sulla salute conformemente ad uno degli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del medesimo regolamento, qualora il riferimento si trovi sul fronte e le indicazioni autorizzate figurino sul retro di una confezione e, nella percezione del pubblico, dal punto di vista del contenuto tali indicazioni siano chiaramente associate al riferimento, ma il riferimento non rechi un richiamo evidente come, ad esempio, un asterisco di rinvio alle indicazioni presenti sul retro.
- 2) Se debbano sussistere le prove di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 anche per i riferimenti a benefici generali e non specifici ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006, L 404, pag. 9).

Impugnazione proposta il 16 agosto 2018 dalla České dráhy a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava sezione) del 20 giugno 2018, causa T-325/16, České dráhy / Commissione

(Causa C-538/18 P)

(2018/C 392/14)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: České dráhy a.s. (rappresentanti: K. Muzikář, J. Kindl, advokáti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Oggetto

Ricorso d'impugnazione proposto contro la sentenza del Tribunale del 20 giugno 2018 nella causa T-325/16, České dráhy/ Commissione.

Con la suddetta sentenza il Tribunale ha accolto in parte il ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, con il quale la České dráhy ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione europea C(2016) 2417 final, del 18 aprile 2016, caso AT.40156 — Falcon. Il Tribunale ha annullato la sentenza impugnata della Commissione «nella parte riguardante tratte diverse dalla tratta Praga-Ostrava e comportamenti diversi dalla presunta pratica di prezzi sottocosto». Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto. Esso ha altresì deciso che ciascuna parte avrebbe sopportato le proprie spese.

Conclusioni della ricorrente

La České dráhy chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 20 giugno 2018 nella causa T-325/16, České dráhy/Commissione, ECLI:EU:T:2018:368, nei limiti in cui il Tribunale ha respinto il ricorso e nei limiti in cui esso ha deciso sulle spese;
- annullare integralmente la decisione della Commissione europea C(2016) 2417 final, del 18 aprile 2016, caso AT.40156 — Falcon;
- condannare la Commissione europea a sopportare le spese attinenti al procedimento nella causa T-325/16 e quelle attinenti al procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è giunto all'errata conclusione che la decisione della Commissione è sufficientemente motivata.

La České dráhy sostiene che la Commissione europea non ha motivato la decisione impugnata con precisione e dettagli sufficienti, e perciò non ha soddisfatto i requisiti risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il Tribunale è incorso in errore allorché non ha direttamente annullato — integralmente — la decisione impugnata della Commissione.

2. Secondo motivo vertente sul fatto che il Tribunale non ha preso in considerazione la circostanza che, prima di emanare la decisione impugnata, la Commissione ha trascurato una gran quantità di prove in base alle quali la České dráhy non aveva commesso infrazioni.

La České dráhy sostiene che prima di emanare la decisione impugnata la Commissione non ha esaminato circostanze attestanti che la České dráhy non aveva commesso infrazioni, e che essa ha adottato la decisione impugnata (in contrasto con il principio di proporzionalità) unicamente sulla base di alcune prove isolate e avulse dal contesto. Il Tribunale è incorso in errore non avendo direttamente annullato — integralmente — la decisione impugnata dalla Commissione.

3. Terzo motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente valutato le condizioni di applicazione dell'articolo 102 del TFUE.

La České dráhy sostiene che, ai sensi del regolamento n. 1/2003 la Commissione può indagare solo le condotte che costituiscano una violazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE. La Commissione ha effettuato un controllo presso la sede della České dráhy perché sospettava una violazione dell'articolo 102 del TFUE. Tale disposizione può essere applicata solo nel caso in cui a) un'impresa abusi eventualmente della posizione dominante sull'intero mercato interno o su una parte sostanziale di questo e b) la presunta condotta abusiva possa influenzare in maniera rilevante gli scambi tra gli Stati membri. A parere della České dráhy il Tribunale ha erroneamente concluso che tali condizioni fossero soddisfatte nella fattispecie.

4. Quarto motivo vertente sul fatto che quanto disposto dal Tribunale riguardo alle spese non è corretto.

La České dráhy sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere interamente il ricorso e quindi avrebbe dovuto condannare la Commissione a sopportare le spese della České dráhy.